

LO *JUS EXIGENDI* NEL PONTIFICATO DI INNOCENZO III

Fecha de recepción: 24 de febrero de 2016 / Fecha de aceptación: 5 de abril de 2016

Simone Rosati
Università degli Studi di Milano
simone.rosati@unimi.it

Riassunto: l'articolo intende analizzare uno degli ambiti di intervento giuridico-politico del pontificato di Innocenzo III ovvero il sistema di tassazione adottato in occasione delle crociate. Si dimostrerà come l'imposta ideata da Lotario di Segni, al di là delle circostanze particolari che l'hanno originata, costituisca un istituto che rimarrà nell'ordinamento giuridico canonico non solo come fonte di sostegno economico ma anche come vessillo di libertà ed indipendenza nei confronti di qualsiasi potere civile.

Parole chiave: Innocenzo III, *jus exigendi*, "bolla graves orientalis", *Codex Iuris Canonici*.

Abstract: The aim of this study is to analyze the system of taxation developed by the papal government at the time of the fourth crusade, which is one of the main aspects of the political and juridical policy enacted by pope Innocentius III. As will be shown, a special tax, designed by Lotario di Segni continued to be part of the canonical and juridical organization long after the extinction of the peculiar circumstances that originated it. This particular tax in fact, transcending its original purpose of securing economic support, ultimately became a symbol of freedom and independence of the church from any secular power.

Keywords: Innocent III, *jus exigendi*, "bolla graves orientalis", *Codex Iuris Canonici*.

1. INTRODUZIONE

Tra i molteplici campi di intervento giuridico-politico, il pontefice Innocenzo III fu mente geniale e innovatrice anche in ambito tributario attraverso un sistema di tassazione, ideato per soccorrere alle necessità finanziarie delle crociate, che rimarrà nella struttura amministrativa della Chiesa, evolvendosi sino alla disciplina attuale prevista dal CIC del 1983.

La fonte che consente di apprezzare in modo dettagliato le scelte di Innocenzo III in campo finanziario, oltre che il suo pensiero politico, è la bolla *Graves orientalis* del 31 dicembre 1199¹, documento di straordinaria importanza che venne elaborato in occasione della IV crociata, indetta proprio all'inizio della sua ascesa al soglio pontificio. Quest'ultimo dettaglio non è marginale perché dimostra in primo luogo come Lotario di Segni, sin dal principio del suo pontificato, dedicò impegno e attenzione al progetto di recupero dei territori sottratti dagli infedeli ai cristiani; dietro le missioni per la liberazione della Terra Santa, si scorge infatti tutto l'acume politico del Papa che vedeva in esse lo strumento estremo per difendere la cristianità, una cristianità che non era circoscritta alla sola Europa, ma che aveva portata universale e sulla quale vigilava come suprema autorità spirituale e temporale il *Vicarius Christi*². In secondo luogo, il fatto che Innocenzo III si sia occupato sin da subito ed in modo energico delle crociate, fornisce un ulteriore elemento ovvero la prova che costui, già prima di divenire Papa, avesse studiato e conosciuto in modo pratico la materia, così da poter maturare una sua teoria innovativa, sviluppata grazie alle precedenti esperienze sul campo. In effetti sappiamo come all'epoca di Celestino III, il cardinale Lotario si prodigò, come legato pontificio, per la predicazione e l'organizzazione della crociata ed infatti, non appena divenne capo della Chiesa, seguì in un primissimo momento il piano politico del suo predecessore, attraverso lettere indirizzate alla cristianità europea affinché si contribuisse alle spese militari, con l'invio di guerrieri o con un *subsidium* la cui entità sarebbe stata determinata dai concili provinciali³.

¹ PL 214, pp. 828-832.

² PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 225-230.

³ MACCARRONE, M., *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972, pp. 87-88.

2. LA BOLLA “*GRAVES ORIENTALIS*”

La svolta nel piano di finanziamento delle Crociate si ebbe proprio con la bolla *Graves Orientalis*, sulla quale ora dovremo concentrare le nostre attenzioni.

La lettera si apre con l’indicazione dei suoi destinatari, “*universis Sanctae Matris Ecclesiae praelatis ad quos praesentes literae pervenerint...*”⁴. Questo significa, come si vedrà meglio più avanti, che sarà sottoposta alla tassazione per le crociate tutta la gerarchia ecclesiastica, ammettendosi solo alcune eccezioni a favore di pochi ordini religiosi: era questa la esemplificazione lampante della *plenitudo potestatis* del Papa, il quale in quanto *Vicarius Christi* deteneva la *superlativa auctoritas* su tutte le chiese particolari⁵. Se in passato erano stati principalmente i monarchi europei a stabilire dei tributi per la sovvenzione delle crociate - che ricadevano anche sul clero, in alcuni casi mal disposto a piegarsi all’onere economico, in altri d’accordo con le istituzioni laiche⁶ - ora invece è il Papa che se ne assume la direzione suprema, imponendo a tutti gli ecclesiastici un’imposta ben determinata nella sua entità, imposta che nella concezione ierocratica di Lotario di Segni doveva simboleggiare la concretizzazione della *plenitudo potestatis* da esercitarsi *ad intra*, ossia nei confronti di tutta la Chiesa, e *ad extra* estendendosi quindi anche verso i titolari del potere temporale.

Il prosieguito della bolla descrive le circostanze che legittimano questa straordinaria ed innovativa forma di contribuzione: “*graves orientalis terrae miserias et necessitates urgentes*”⁷, eventi drammatici testimoniati dalle ripetute lettere di soccorso degli arcivescovi e vescovi della provincia di Gerusalemme⁸. Di fronte tale scempio, Innocenzo III fa appello a tutta la cristianità “*ut probaret adhuc fortius fidem nostram*”⁹,

⁴ PL 214, p. 828.

⁵ PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro*, p. 96; LE GOFF, J., *Il basso medioevo*, Milano 1967, pp. 258-261; MACCARRONE, M., «Le papauté et Philippe Auguste. La decretale “*Novit ille*”», in *La France de Philippe Auguste*, Paris (1982), pp. 400 ss.

⁶ I precedenti laici della tassazione sul reddito per sovvenire alle spese delle crociate, sono stati individuati nelle decisioni di Luigi VII del 1147, in occasione della II crociata, e nella cosiddetta “decima di Saladino”, imposta in Francia ed Inghilterra a sostegno della III Crociata contro il sultano d’Egitto. Sul punto si veda: MORESCO, M., *Il patrimonio di San Pietro. Studio storico-giuridico sulle istituzioni finanziarie della Santa Sede*, Milano 1916, pp. 272-273; MARTINI, G., «Innocenzo III e il finanziamento delle crociate» in *Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria*, 67 (1944), pp. 309- 314; SAYERS, J., *Innocenzo III. 1198-1216*, pp. 93-94.

⁷ PL 214, p. 828.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

esortazione che dimostra come la spedizione da lui progettata avesse veramente un forte valore religioso e dovesse coinvolgere tutti i gruppi sociali¹⁰.

La disciplina dettagliata delle modalità di contribuzione e dei soggetti passivi del tributo è lasciata invece a tutta la sezione successiva della lettera pontificia.

Nella prima parte, al fine di costituire un esempio per la gerarchia ecclesiastica, si stabilisce che “*nos ergo cum fratribus nostris, accitis etiam episcopis et aliis viris religiosis apud sedem apostolicam existentibus, de ipsius terrae subventione tractantes, [...] decimam partem omnium redditum et proventum nostrorum curavimus subventioni Orientalis provinciae deputare*”¹¹. Così la stessa Sede Apostolica si impegnava a versare a favore della Terra Santa la decima parte dei suoi proventi, gesto dall’alto valore simbolico che avrebbe dovuto favorire l’adempimento di siffatto onere da parte del clero. La parte più interessante del testo appena citato è la precisione tecnica con cui viene stabilito il modo di fissare l’importo della tassa, la quale non era più lasciata alla determinazione discrezionale del soggetto attivo dell’imposta, altresì determinata applicando un’aliquota (in questo caso la decima parte) ai redditi dei soggetti passivi. E’ questa una grande novità in ambito canonico che sarà seguita dai successori di Innocenzo III¹².

Il periodo seguente della fonte si rivolge invece “*omnibus clericis tam subditis quam prelati*” e impone loro di versare “*quadragesimam partem omnium ecclesiasticorum redditum et proventuum suorum*”¹³; in questo caso l’aliquota applicata era molto più alta, ma per quietare gli animi dei contribuenti si specifica che si trattava di una misura straordinaria, legata ad un momento particolare di grave emergenza.

Individuati i soggetti passivi del tributo, la lettera innocenziana passa a descrivere le modalità di attuazione dell’obbligo previsto per sopperire alle spese della IV crociata. Anzitutto erano chiamati ad eseguire gli ordini papali gli arcivescovi e i vescovi i quali, nelle rispettive diocesi e chiese particolari, avrebbero dovuto senza indugi convocare un concilio intimando “*abbatibus et prioribus, tam exemptis quam*

¹⁰ MARTINI, G., *Innocenzo III e il finanziamento delle crociate*, p. 335; PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro*, pp. 233-234.

¹¹ *Ibidem*, p. 829.

¹² Per esempio lo stesso successore di Innocenzo III, Onorio III, rimase fedele alla riforma finanziaria avviata da Papa Lotario e contribuì a perfezionarne il funzionamento. A lui infatti si devono la istituzione delle *collettorie* pontificie che avevano il mandato di vigilare sulla corretta percezione del tributo e il provvedimento che imponeva di pagare la decima esclusivamente in denaro, dato che sovente i soggetti passivi del tributo vi adempivano con prestazioni in natura. Per un approfondimento si veda: MORESCO, M., *Il patrimonio di San Pietro*, pp. 280-282.

¹³ *PL* 214, p. 830.

*alii, archidiaconibus et decanis, et universi omnino clericis in eius diocesi constitutis, ut justa aestimatione proventus et redditus suos taxent*¹⁴, mentre erano esclusi da qualsiasi peso economico i monaci cistercensi, i canonici premostratensi e gli eremiti di *Grandmont* e della *Chartreuse*¹⁵. Ciò che vale la pena di marcare in questa disposizione è la grande attenzione di Innocenzo III per l'episcopato, scelto per l'esecuzione materiale del tributo nelle rispettive diocesi, indizio perentorio di come il pontefice, pur concependo se stesso come capo supremo della Chiesa, fosse consapevole della necessità di coinvolgere nella sua azione politica i vari membri della gerarchia ecclesiastica, anche con il preciso scopo di dichiarare, in una simile impresa militare, l'indipendenza della monarchia pontificia rispetto alle monarchie laiche¹⁶. Appare pertanto l'immagine di un pontefice che certamente non può essere definito tirannico, ma che al contrario perseguiva una *plenitudo potestatis* sulla Chiesa attraverso la preziosa collaborazione dei suoi vescovi e di tutta la struttura di governo ecclesiastica.

La bolla papale fornisce poi la disciplina di dettaglio dei tempi e dei modi di raccolta delle somme determinate: “*infra tre menses post factam eis denunciationem, quadragesimam partem valoris eorum, sub ipsius episcopi testimonio et aliquot religiosorum virorum, adhibitibus nihilominus ad cautelam aliquibus fidelibus laicis et discretis, in locum idoneum eiusdem diocesis non differant consignare*”¹⁷.

Qui si conclude la parte dispositiva del documento che infatti non prevede l'applicazione di pene canoniche, bensì contiene una esortazione di evangelica memoria che riassume, con incredibile forza, il pensiero politico ed ecclesiologico di Papa Lotario: “*Nam, etsi voluntarium esse debet divina servitutis obsequium, legimus tamen in Evangelio de invitatis ad nuptias, Dominum percepisse ut compellerentur intrare*”¹⁸. La citazione è tratta dal vangelo di Luca (XIV, 23) e si riferisce alla parabola in cui il Signore intimò agli invitati alle nozze di entrare e partecipare al banchetto, tema questo che in passato era stato già applicato dal Santo Dottore Agostino contro le tesi dei donatisti. Nel contesto storico di Innocenzo III, il comando del “*compelle intrare*” acquisisce tuttavia un significato più pregnante se interpretato alla luce della teologia del primato del pontefice, il quale, munito di una *plenitudo potestatis* estesissima,

¹⁴ Ivi.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ MACCARRONE, M., *Studi su Innocenzo III*, p. 92.

¹⁷ PL 214, p. 831.

¹⁸ Ibidem.

assume una *auctoritas* che gli proviene direttamente da Cristo¹⁹; l'obbligo di contribuire alle crociate è pertanto il precetto emesso dal *Vicarius Christi*, denominazione che compete unicamente al Papa in quanto successore di Pietro e che soprattutto con Innocenzo III si ammanta di regalità, come Lotario stesso dichiara in una sua lettera dove il Signore, e quindi il suo diretto Vicario, reca scritto sul suo abito il titolo di “*rex regum et dominus dominantium*”²⁰. In questa frase sta la sedimentazione di un secolo di dottrina, condotta a sublimi sentieri giuridici da Ugucione da Pisa e trasposta in azione politica dal suo allievo Lotario.

Nella parte finale della bolla *Graves orientalis*, si regola un ulteriore strumento di contribuzione delle crociate, lasciato questa volta alla liberalità dei fedeli e non imposto, come nel caso precedente, a tutta la gerarchia ecclesiastica attraverso un tributo ad aliquota fissa. Le offerte dei fedeli per la Terra Santa dovevano quindi essere raccolte in un *truncum concavum* dotato di tre serrature le cui chiavi erano detenute dal vescovo, dal parroco titolare della chiesa e da un pio fedele²¹.

Riguardo l'adempimento della bolla pontificia, gli storici sono concordi nel ritenere che la previsione di un tributo così alto, la quarantesima parte dei redditi, scoraggiò i destinatari che, nonostante le lettere di ingiunzione, non furono nella possibilità di provvedervi²². In effetti Papa Lotario, sulla scorta della precedente esperienza, in occasione del IV concilio lateranense del 1215, formulò un tasso di imposta più moderato fissato nella ventesima parte (c. 71) e pose a presidio della disposizione la pena canonica della scomunica.

Al di là del successo o meno del sistema di tassazione, ciò che preme di rilevare in questa sede è la valutazione dell'istituto giuridico, destinato a consolidarsi come modalità ordinaria di acquisto dei beni nella Chiesa.

In primo luogo, la bolla di Innocenzo III dimostra il suo genio politico, volto a realizzare un modello di monarchia pontificia indipendente dai poteri laici e sulla quale fosse supremo arbitro il pontefice stesso. Il documento esaminato a tal riguardo è esemplificativo perché rivendicare lo *jus exigendi* del Papa su tutta la sua gerarchia significa proprio affermare il primato del pontefice sulla chiesa, la quale è in grado ora

¹⁹ PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro*, p. 96

²⁰ KEMPF, *Regestum*, p. 6.

²¹ PL 214, p. 832.

²² MARTINI, G., *Innocenzo III e il finanziamento delle crociate*, pp. 318-319; MACCARRONE, M., *Studi su Innocenzo III*, p. 92; SIBILIA, S., *Innocenzo III. 1198-1216*, Roma 1951, p. 269; PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro*, p. 234; SIBERRY, E., *Criticism of Crusading. 1095-1274*, Oxford 1985, pp. 127-128.

di tassarne i beni senza ricorrere più all'ausilio dei monarchi europei, ma alla leale collaborazione dei vescovi. Del resto la potestà tributaria è uno dei poteri indefettibili dei monarchi, manifestazione di un potere che calato dall'alto è in grado di raggiungere tutti i *bona* dei sudditi del regno.

In secondo luogo, l'altra novità introdotta da Lotario in ambito canonico fu quella di provvedere alle necessità della Chiesa (nel caso specifico le Crociate), non per mezzo di generiche richieste di sussidi economici²³ o personali, ma prevedendo con esattezza sia la parte gravata dal potere impositivo (i redditi) sia la misura della contribuzione. Se in ambito civile tale meccanismo fu sovente usato anche per soccorrere alle missioni per la Terra Santa, nell'ordinamento canonico il primo a prevedere in modo chiaro dei tributi calcolati sul reddito in una misura fissa fu Papa Innocenzo III. Dopo di lui la Chiesa non abbandonerà più tale strumento giuridico il quale sarà sottratto alla specifica destinazione delle Crociate e strutturato come mezzo ordinario di acquisto dei beni, causando spesso l'accusa di eccessiva voracità²⁴. E' il caso di sottolineare come nelle istruzioni date dal Papa nel 1199, il tributo invece non dovesse essere un meccanismo ordinario e perpetuo di incameramento dei proventi ecclesiastici, quanto piuttosto una misura eccezionale legittimata dalle drammatiche circostanze del momento e destinato ad estinguersi non appena l'emergenza della Terra Santa fosse venuta meno. E' quindi da imputarsi ai successori di Lotario l'evoluzione che porterà a trasformare questo tributo straordinario in ordinario²⁵.

Proprio questa duplice forma di tassazione, ordinaria e straordinaria, è ancora presente nel vigente ordinamento canonico e positivizzata nel CIC del 1983, dove al can. 1260 si sancisce il principio generale in tema di potestà tributaria (*Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria*), mentre al can. 1263 si offre la descrizione delle due tipologie di tributi sui redditi nella Chiesa, prevedendo sia il tributo ordinario sia quello straordinario legato ad ipotesi eccezionali non affrontabili con le spese ordinarie. Questo *jus exigendi*, menzionato

²³ Per esempio Clemente III, pur imponendo coattivamente al clero della Polonia e di altre provincie un sussidio economico per soccorrere la Terra Santa, non arrivò mai a prevedere un tributo generale gravante sulla generalità della gerarchia ecclesiastica e non prevede l'applicazione di una aliquota predeterminata ai redditi e ai proventi ecclesiastici. Si veda: MORESCO, M., *Il patrimonio di San Pietro*, pp. 275-276; MARTINI, G., *Innocenzo III e il finanziamento delle crociate*, p. 314.

²⁴ TOUBERT, P., «Les déviations de la Croisade au milieu du XIII siècle» in *Le Moyen Age*, LXIX, 1963, pp. 391-399; PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro*, pp. 234-235; GRABOIS, A., «Les séjours des papes en France au XIIe siècle et leurs rapports avec le développement de la fiscalité pontificale», in *Revue d'histoire de l'Eglise de France*, XLIX (1963), pp. 3-18.

²⁵ Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, A., *Il trono di Pietro*, pp. 234-235; MARTINI, G., *Innocenzo III e il finanziamento delle crociate*, pp. 324-325.

esplicitamente nel can. 1260 e posto come titolo significativo del presente contributo, rappresenta allora la sedimentazione di secoli e secoli di riflessione giuridica che in questa sede non è possibile ricostruire, ma che certamente trova la sua origine remota nell'ambizioso progetto giuridico-politico di Innocenzo III, progetto che condusse al rafforzamento della monarchia pontificia in cui la suprema *auctoritas* su tutta la Chiesa era rivendicata dal Papa.

3. CONCLUSIONI

Volendo, a conclusione del discorso, volgere lo sguardo alle due codificazioni di diritto canonico, non è poi difficile leggere tra le righe dei canoni in tema di acquisto dei beni, con le dovute distinzioni e contestualizzazioni storiche, le stesse preoccupazioni e necessità avvertite all'epoca di Innocenzo III. Ecco allora che lo *jus exigendi*, nel corso della storia del diritto canonico, ha rappresentato uno strumento importante per dichiarare l'autonomia e l'indipendenza della Chiesa rispetto a qualunque altro ordinamento civile. Nel XII secolo ciò fu sostenuto e difeso dalla forte e geniale personalità di Innocenzo III, nell'epoca invece delle due codificazioni latine ebbe un ruolo determinante la scienza dello *jus publicum ecclesiasticum*, la cui dottrina certamente costituisce il sostrato profondo delle norme del Libro V titolo I del CIC del 1983 e che ben può essere riassunta nel can. 1254²⁶, ricalcato fedelmente sul can. 1495 della precedente compilazione: "*Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos*".

²⁶ NACCI, M., *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico giuridico*, Città del Vaticano 2015, pp. 152-155.